Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI MARMENTINO

STATUTO

Delibera n. 10 del 1/3/2000.

ELEMENTI COSTITUTIVI
ART. 1 - Principi fondamentali

1. La Comunità di Marmentino è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno delle comunità di realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

ART. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obbiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
   a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
   b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
   c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
   d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita;
   e) il Comune promuove e favorisce tutti gli sports dilettantistici, le tradizioni locali ed il tempo libero;
   f) riconosce che la caccia e la pesca sono tra le tradizioni più diffuse nella nostra comunità;
   g) riconosce che il settore armiero riveste un ruolo di notevole importanza fra la nostra popolazione locale;
   h) la promozione sportiva deve realizzarsi attraverso la creazione di servizi per lo sport a partire per gli impianti ed alla tutela sanitaria.
4.
   a) Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare;
   b) Le relative funzioni sono eserciate dal sindaco quale ufficiale di governo;
   c) Il Comune esercita altresì le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale e regionale quando siano state assicurate con lo stesso provvedimento di delega o di trasferimento le risorse necessarie.

5. Il Consiglio Comunale istituirà una commissione per favorire le pari opportunità e per promuovere la presenza dei rappresentanti di entrambi e sessi nelle liste e negli organi collegiali del comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul suo territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni con la Comunità Montana, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità montana.

ART. 4 - Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione dei comuni è costituita dalla seguenti frazioni: Ville, Dosso, Ombriano, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune di estende per Kmq 17,85 confinante con i comuni di Tavernole sul Mella, Irma, Pezzaze, Bovegno, Collio, Pertica Alta, Lodrino.
3. Il Palazzo civico, sede comunale è ubicato nella frazione Dosso.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche il luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

ART. 5 . Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinarsi ad "Albo pretorio" , per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, integralità e la facilità di lettura.
3. Il responsabile del procedimento cura l'affissione di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 6 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Marmentino.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

ART. 7 - Tutela delle minoranze.

1. L'effettiva partecipazione dei consiglieri di minoranza all'attività del Consiglio Comunale ed all'espletamento consapevole del loro mandato è garantita si attraverso la presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, sia attraverso i seguenti istituti che pur riguardando la totalità dei consiglieri operano soprattutto a garanzia dei gruppi di opposizione e delle minoranze in senso lato:
   - istituzione conferenza dei capigruppo (art. 17, 1° comma)
   - costituzione gruppi consiliari (art. 17 1° comma) e attribuzione del diritto di riunione in locali messi a disposizione del Sindaco (art. 17, 2° comma).
   - Articolazione del consiglio comunale in commissioni consiliari permanenti (art. 12, 2° comma).

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- Riconoscimento del diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni (art. 16, 1° comma).
- Disciplina del diritto di accesso dei consiglieri comunali agli atti documenti di informazione (Art. 16, 3° comma);
- Deposito della documentazione relativa alle pratiche da trattarsi in seduta consigliare entro il quinto giorno precedente al giorno della seduta, salvo i casi di urgenza purché adeguatamente motivati (Art. 11, 6° comma);
- Validità delle sedute consiliari con la presenza di cinque consiglieri, sia in prima che in seconda convocazione (Art. 11 - 5° comma);
- Regolazione del diritto di istanza (Art. 60) del diritto di petizione del diritto di proposta (Art. 62);
- Riconoscimento della potestà referendaria consultiva e abrogativa (Art. 68 - 1° comma);

PARTE 1
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo 1
ORGANI ELETTIVI

ART. 8 - Organi

1. Sono organi del comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

ART. 9 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico- amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. I delegati delle liste dei candidati per le elezioni del Consiglio Comunale, unitamente alle candidature ed alle liste, producono una dichiarazione dei candidati indicante le spese previste ed i mezzi di finanziamento per la campagna elettorale.
4. La dichiarazione contiene l'impegno a produrre il rendiconto delle predette spese entro i trenta giorni dalla data delle elezioni. Al rendiconto sono allegate le fatture e le pezze giustificative per ogni singola voce di spesa.
5. La dichiarazione ed il rendiconto sono pubblicate all'albo pretorio per il periodo di trenta giorni.
6. La violazione degli obblighi di pubblicità sopra menzionati sarà sanzionata nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 10 - Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal 2° comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attraverso i quali esercita le funzioni per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente, adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività con particolare riguardo:
   a) gli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costitutivi per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
   b) gli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) agli atti di i pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai consuntivi, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento, agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale e a quelli di programmazione attuativa.
e) La definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio stesso presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obbiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.

ART. 11 - Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'articolo 32/2° lettera b) della legge 142/90.
3. Il Consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
4. L'avviso di convocazione con l'allegato ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal messo al domicilio dei consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e di 24 ore in caso di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
5. Nelle sedute sia di prima che di seconda convocazione, le deliberazioni saranno valide purchè siano presenti almeno cinque consiglieri;
6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri entro il terzo giorno della seduta, salvo i casi di urgenza purché adeguatamente motivati;

ART. 12 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentati dal sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nelle definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Il consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e degli assessori entro il 30 settembre di ogni anno.

ART. 13 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Le commissioni consigliari non hanno poteri deliberativi.

ART. 14 Attribuzioni delle commissioni.

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
   - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del comune;
   - forme per l'esternazione di pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
   - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.
3. Il consiglio comunale, può costituire nel proprio interno, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine incaricate di effettuare accertamenti sui fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dirigenti. Nel provvedimenti di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta ed i termini per concludere e riferire al consiglio comunale. La commissione a tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste da regolamento.

ART. 15 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al Consiglio Comunale , devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b) numero 2 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
4. Per quanto si riferisce alle surrogazioni e supplenze dei consiglieri comunali, si fa riferimento all'art. 22 della legge 81/93 e successive modificazioni.
5. Consigliere anziano è il consigliere che ha ricevuto la maggior cifra individuale di voti, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

ART. 16 - Diritti e doveri dei consiglieri.

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e tutte le informazioni in loro possesso. Nei limiti stabiliti dal regolamento hanno diritto di visionare o acquisire copia di tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del loro mandato, rimanendo tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;
4. Un quinto dei consiglieri può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste, purché di competenza del Consiglio Comunale;
6. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
7. I consiglieri hanno il dovere di presenziare alle sedute del consiglio comunale. Dopo la terza assenza, senza giustificato motivo, nell'ambito di un anno solare nonché dopo la sesta assenza complessiva senza giustificato motivo nell'ambito del mandato sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il presidente del consiglio comunale provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze fornendo le relative documentazioni probatorie, entro il termine indicato nelle comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio delibera in proposito, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
8. L'entità e i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere a seconda delle rispettive funzioni ed attività sono stabiliti dal regolamento che si ispira ai principi legislativi

ART. 17 - Gruppi consiliari

1. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capigruppo, nonché l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative deliberazioni.
2. I gruppi consiliari hanno il diritto di riunirsi in locali messi a disposizione dal Sindaco.

ART. 18 - Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, all'eventuale surrogazione dei consiglieri per i quali venisse accertata l'esistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, o alla discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.
2. Il candidato proclamato sindaco convoca la prima adunanza del consiglio comunale entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta.

ART. 19 - Composizione giunta comunale.

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la convoca e la presiede e da un numero non inferiore a 2 e non superiore a 4 assessori da lui nominati.
2. Un assessore potrà essere nominato tra cittadini anche non facenti parte del consiglio comunale purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
4. Non possono contemporaneamente far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del sindaco, gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. L'Assessore esterno partecipa al consiglio, senza diritto di voto, per illustrare gli argomenti concernenti la propria delega e per rispondere alle interpellanze.
6. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

ART. 20 - Organizzazione della Giunta Comunale.

1. La Giunta è l'organo di Governo del Comune
2. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta Comunale.
4. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli assessori nei casi indicati nell'art. 27 , comma 1 lett. c, del presente statuto.
5. Agli assessori sono delegate funzioni di sovraintendenza, di controllo e indirizzo.
6. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura organizzativa del comune.
7. Il sindaco conferisce ad uno degli assessori le funzioni di vicesindaco, al fine di garantire la sua sostituzione in casi di assenza, impedimento o di vacanza della carica. Nei casi di temporaneo impedimento del vicesindaco, la supplenza sarà esercitata seguendo l'ordine di elencazione degli assessori nel provvedimento di nomina.
8. Il sindaco comunica al consiglio comunale le attribuzioni dei singoli assessori e del vicesindaco che possono essere modificate o revocate con provvedimento motivato.

ART. 21 - Funzionamento della Giunta Comunale.

1. Il sindaco stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomento proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite da un regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 22 - Attribuzioni

1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze del sindaco, del segretario comunale e dei funzionari dirigenti in base alle norme della legge e dello statuto.
3. Collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale.
4. Riferisce al consiglio comunale sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
5. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
   a) propone al consiglio comunale i regolamenti ed adotta per competenza propria i regolamenti sul ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
   b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attutivi dei programmi nonché provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio che non siano attribuiti al consiglio comunale, al sindaco, o al segretario o funzionari dirigenti;
   c) Elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimento da sottoporre alle determinazioni del consiglio comunale;
   d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi della partecipazione;
   e) Elabora e propone al consiglio comunale criteri per la determinazione delle tariffe;
   f) Approva il piano triennale del fabbisogno di personale e sue variazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

g) Propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;
h) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, sempre che non si tratti di beni immobili;
i) Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente non attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
j) Autorizza la sottoscrizione del contratto collettivo integrativo decentrato;
k) Approva il piano esecutivo di gestione;
l) Riferisce annualmente al consiglio comunale, in sede di approvazione del conto consuntivo, sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
m) Approva la metodologia per la rilevazione dei carichi funzionali di lavoro dell'apparato sentito il segretario comunale;
n) Determina i misuratori ed i modelli di misurazione del controllo economico di gestione, sentito il collegio dei revisori dei conti sulla base degli indirizzi deliberati sulla base del consiglio comunale;

ART. 23 - Deliberazioni degli organi collegiali.

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate delle valutazioni ed apprezzamenti su "persone" il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
4. I componenti del consiglio e i componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata o diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti od affini fino al quarto grado.
5. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione sono curate dai responsabili dei servizi, che si avvalgono a tal fine dei responsabili dei procedimenti. La verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale e della Giunta Comunale sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente dell'organo.
6. L'immediata eseguibilità delle delibere è adottata con il voto espresso dalla maggioranza dei membri assegnati.
7. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario comunale e dal componente "anziano" ai sensi del presente statuto.
8. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 24 - Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di sovraintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco oltre alle competenze di legge sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto - organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 25 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco :
   a) rappresenta il comune;
   b) sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
   c) sovraintende all'esecuzione degli atti;
   d) sovraintende all'espletamento delle funzioni statali e ragionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio comunale; coordina, riorganizza e modifica, nei casi di emergenza o per particolari necessità d'urgenza, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, secondo le procedure di cui al comma 12, art. 11, della legge 3 agosto 1999 n. 265;
   e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
   f) nomina i componenti della giunta;
   g) nomina il vicesindaco il quale esercita la funzione vicaria nei casi di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4-bis della legge 19 marzo 1990 n. 55 e sostituisce il sindaco nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo;
   h) conferisce deleghe agli assessori sia nei casi e per le funzioni esplicitamente indicate dalle legge e dallo statuto quanto per i compiti di sovraintendenza di cui al presente articolo;
   i) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro il termine di scadenza del precedente incarico;
   j) rappresenta il comune nell'assemblea dei consorzi tramite un proprio delegato;
   k) nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo .
   l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri dell'art. 51 della legge 142/90 nonché dei rispettivi statuti e regolamenti comunali;
   m) indice i comizi per i referendum consultivi comunali promossi con deliberazione consigliare.
   n) Adotta ordinanze straordinarie di carattere contingibile ed urgente ex art. 38, comma 2, della legge 142/90 e ordinanze ordinarie per l'attuazione di norme contenute in leggi e regolamenti solo quando agisce come ufficiale di governo.
   o) Approva con atto formale gli accordi di programma;
   p) Può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale
   q) Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali
   r) Adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 26 - Attribuzioni di vigilanza.

1. Il Sindaco:
   a) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
   b) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
   c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
   d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
   e) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
   f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 27 - Attribuzione ed organizzazione.

1. Il Sindaco:
   a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri comunali provvede alla convocazione;
   b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
   c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
   d) propone argomenti da trattare e disporre con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
   e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori.
   f) Delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario comunale;
   g) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
   h) Nomina le commissioni che non siano riservate al consiglio comunale.

ART. 28 - Elezione del sindaco e nomina degli assessori.

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed a membro del Consiglio comunale.
2. Il sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione .

ART. 29 - Durata in carica - surrogazioni

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, morte, decadenza o rimozione del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il consiglio comunale e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco. Il sindaco facente funzioni procede alla designazione del vicesindaco scegliendo fra gli assessori rimasti in carica, affinchè lo sostituisca in caso di assenza o impedimento del vicesindaco la supplenza sarà esercitata seguendo l'ordine di elencazione degli assessori nel provvedimento di nomina.

ART. 30 - Mozione di sfiducia

1. La giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al consiglio comunale.
2. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta della Giunta comunale non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, deve contenere le motivazioni documentate della richiesta.
5. La mozione notificata, in via amministrativa, agli interessati è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Consigliere anziano.
7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori possono partecipare alla discussione ed alla votazione.
8. L'approvazione delle mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi della legge vigente.

ART. 31 - Decadenza dalla carica di sindaco e di assessore.

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
   a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
   b) accertamento di un causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;
   c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. La decadenza dalla carica di Sindaco è pronunciata dal consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione amministrativa all'interessato della proposta di decadenza.
3. La decadenza della Giunta consegue automaticamente alla decadenza del sindaco.
4. L'accertamento delle situazioni di cui al primo comma nei confronti di un assessore comporta l'obbligo per il Sindaco di sostituirlo entro quindici giorni.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO 1

ART. 32 - Il segretario comunale

1. Il Comune di Marmentino ha un Segretario comunale, dirigente pubblico, nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, scelto dall'apposito Albo.
2. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altro Comune per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

ART. 33 - Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale, ove non si sia provveduto alla nomina di un direttore generale mediante convenzione con altri comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, sovraintende alle funzioni espletate dai responsabili apicali degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.
2. Il Segretario comunale, anche sulla base delle direttive del Sindaco:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
d) dirime gli eventuali conflitti di attribuzione e competenza tra gli uffici;
e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

3. In assenza della convenzione di cui al primo comma, il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale. In tal caso il Segretario/Direttore ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obbiettivi fissati dagli organi politici dell'ente ed al medesimo rispondono i responsabili degli uffici e dei servizi nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

CAPO II
UFFICI

ART. 34 - Principi strutturali ed organizzativi.

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
   a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti - obiettivi e per programmi;
   b) analisi di individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia delle attività svolte da ciascun elemento dell'apparato;
   c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dell'apparato;
   d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità
2. I compiti di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettano ai responsabili dei servizi.

ART. 35 - Struttura.

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 36 - Ordinamento generale degli uffici e dei servizi

1. La Giunta comunale disciplina con apposito Regolamento in conformità allo Statuto e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità responsabilità.
2. Tale regolamento disciplina la dotazioni organizza, le modalità di assunzione dell'impegno, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l'istituzione delle posizioni organizzative, i limiti, i criteri e le modalità per l'assunzione a tempo determinato di dirigenti o di alte specializzazioni e di funzionari direttivi; le attribuzioni di incarichi dirigenziali ai responsabili dei servizi, la costituzioni di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 37 - Funzioni di direzione

1. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi, dirigenti o incaricati di posizioni organizzative con provvedimento del Sindaco (Capiarea), tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dagli organi politici e dal Direttore generale se nominato, ivi compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
2. Ai Capiarea vengono attribuiti, con provvedimento motivato del Sindaco, ed in base alle indicazioni del Contratto nazionale di lavoro, le seguenti funzioni:
   a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
   b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
   c) la stipulazione di contratti;
   d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
   e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
   f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
   g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
   h) le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
   i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
3. Ai sensi dell'art. 17, comma 68 lett. C) della legge 15.5.1997, n. 127 il Sindaco può attribuire responsabilità gestionali anche al Segretario generale.
4. Ad ogni funzionario cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e dell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandati. Egli è direttamente responsabile in relazione agli obiettivi dell'ente della correttezza amministrativa e dell'efficacia di gestione.
5. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi o ordini di servizio, atti e provvedimenti e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il proseguimento degli obbiettivi dell'ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.

ART. 38 - Assunzione di personale dell'area dirigenziale mediante contratto a tempo determinato.

1. La copertura di posti nelle qualifiche apicali può avvenire con scelta di carattere fiduciario mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata della Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti nella qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni, funzionari dell'area direttiva, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. I contratti di cui al comma 2, stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO III
SERVIZI

ART. 39 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della collettività, obbiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso esercizi pubblici che possono essere costituiti e gestiti con diritto di privativa del comune, ai sensi della legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione economica, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il consiglio comunale può delegare alla comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

ART. 40 - Gestione in economia.

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 41 - Azienda speciale.

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di Amministrazione dell'azienda.
3. Il consiglio di Amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e con provate esperienze di amministrazione.

ART. 42 - Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso al personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

ART. 43 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di Amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e con provate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ART. 44 - Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

ART. 45 - Il direttore.

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi e delle istituzioni.

ART. 46 - Nomina e revoca.

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obbiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario comunale almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata dal sindaco, o da 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art. 15 del presente statuto.

ART. 47 - Società a prevalente capitale locale.

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse del comune.
2. Ai sensi dell'art. 5 della legge 154/81 i Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitale a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 48 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni.

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri comuni la Comunità Montana e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obbiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

ART. 49 - Principi e criteri.

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obbiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione ed i singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposte di garanzia, con l'osservanza della legge dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 50 - Revisori dei conti.

1. Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sulle autonomie locali, deve possedere quelle di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative al sindaco delle SPA.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 1
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME DI ASSOCIAZIONE.

CAPO I
Organizzazione territoriale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 51 - Organizzazione sovraccomunale.

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

ART. 52 - Municipio

1. Il municipio di Marmentino è l'organismo di decentramento istituito con Decreto Ministeriale nell'anno 1955 ed al quale la legge, lo statuto e l'apposito regolamento assegnano compiti di gestione dei servizi di base e le altri attribuzioni delegate.

CAPI II
FORME COLLABORATIVE

ART. 53 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obbiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 54 - Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obbiettivi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 55 - Consorzi.

1. Il consiglio comunale in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economie di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'art. precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal 2° comma del precedente art. 50, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzinale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 56 - Unione dei comuni.

1. Il comune può proporre la trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni in previsione della fusione dei comuni costituenti tali enti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 57 - Accordi di programma

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguire, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
   a) determinare i tempi e le modalità delle attività. preordinale e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
   b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
   c) assicurate il coordinamento di gli altro connesso adempimento.
3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione di intenti del consiglio comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 58 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e lo organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette esemplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I
INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ART. 59 - Interventi nel procedimento amministrativo.

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno la facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi super individuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del provvedimento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6° deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al primo comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 60 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal sindaco, o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 61 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento consiliare determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento nel comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione deve essere esaminata dall'organo competente entro 30 gironi dalla presentazione.
4. Se il termine previsto dal 3° comma non è rispettato ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 62 - Proposte.

1. Tutti i cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario nonché dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel conseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 63 - Principi generali.

1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 66, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

ART. 64 - Associazioni

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere procedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta di soggetti interessati.

ART. 65 - Organismi di partecipazione

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedenti e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni del territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 66 - Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria e patrimoniale (nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241), che tecnico professionale ed organizzativo.

ART. 67 - Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 68- Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazione di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa,.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
   a) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze
   b) Atti concernenti il personale comunale;
   c) Atti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe e piani finanziari;
   d) Revisione di statuto
   e) Materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio;
   f) Pianificazione territoriale generale ed attuativa;
3. Soggetti promotori del Referendum possono essere:
   a) il 20% del corpo elettorale
   b) il consiglio comunale (con il voto della metà più uno dei consiglieri)
4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento:
   I requisiti di ammissibilità, i tempo, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Il referendum consultivo ha validità se votano almeno il 50% degli elettori votanti per le elezioni comunali.

ART. 69 - Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato dal parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie di tipo consultivo deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 70 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti anche privati che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre a denucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 71 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali, delle istituzioni, nonché dei soggetti anche privati che gestiscono servizi pubblici, sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionale della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare completa attuazione al diritti di informazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione dei cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO.

ART. 72 - Nomina

1. In relazione al primo comma dell'art. 32 della legge 8 agosto 1990 n. 142, che indica nel consiglio comunale l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del comune ed al primo comma dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sul procedimento amministrativo, il consiglio comunale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione locale.
2. Ogni consigliere può segnalare, anche di propria iniziativa, al sindaco ed al Segretario comunale, secondo le rispettive competenze, gli abusi , le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, unitamente a proposte migliorative e di correzione.
3. Il sindaco ed il Segretario Comunale sono tenuti ad assumere i relativi provvedimenti, nel rispetto della normativa vigente e a dare la comunicazione agli interessati in ordine alle decisioni assunte.
4. Il sindaco riferisce annualmente al consiglio sull'andamento dell'amministrazione e sulle iniziative adottate per garantire il corretto funzionamento delle istituzioni locali.
5. Il consiglio comunale, esaminata la relazione, assume le determinazioni di sua competenza che ritenga opportuno.

ART. 73 - Difensore civico della comunità Montana

1. Il consiglio comunale può valutare, previa intesa con la comunità montana, che il difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i comuni, o parte di essi, della circoscrizione, dal consiglio della comunità ed assolvere le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.

TITOLO III
FUNZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 74- Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale, adesso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
2. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità .

ART. 75 - Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:
   a) nelle materie ad essi demandate dalla legge ed dallo statuto.
   b) In tutte le materie di competenza comunale;
2. La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi che costituiscono il limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ad ai cittadini, ai sensi di quanti disposto dall'art. 59 del presente statuto.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

deliberazione nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 76 - Modalità per la revisione dello statuto.

1. L'entrata in vigore di nuove leggi in materia di ordinamento dei comuni che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni abroga le norme statutarie con essi incompatibile. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
2. Le proposte di revisione (modifica o integrazione) del presente statuto sono approvate con le stesse modalità di approvazione dello statuto.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata nella tornata amministrativa in corso.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

ART. 77 - Ordinanze contingibili e urgenti.

1. Il sindaco emana nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
2. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.

ART. 78 - Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.